

## MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile, 20 aprile 2000, prot. n. 15900/L.265/99/23

*Concernente il caso di decesso del sindaco, conseguente decadenza del consiglio e della giunta che rimangono in carica sino al rinnovo degli organi, e svolgimento delle funzioni da parte del vicesindaco.*

Nel caso di decesso del sindaco, previsto dall'art. 37-bis della legge 142/90, introdotto dall'art. 20 della legge 81/93, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 120/99, si concretizza l'ipotesi di reggenza da parte del vice sindaco che si protrae fino al rinnovo del consiglio comunale e del sindaco. Al vice sindaco, pertanto, figura istituzionalizzata dall'art. 16 della legge 81/93, potrà essere corrisposta l'indennità prevista per il sindaco per tutto il periodo in cui sono esercitate le relative funzioni.

Per quanto attiene al secondo quesito, come è noto, l'evento del decesso del sindaco provoca la decadenza del consiglio e della giunta che rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

L'esigenza della continuità dell'azione amministrativa impone che in ogni momento vi siano soggetti giuridicamente legittimati ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico, di talché il vice sindaco, la giunta ed il consiglio sono legittimati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a compiere tutti gli atti occorrenti nella pienezza dei loro poteri.